


587/15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

Cessione di
quota di
s.r.l.

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 8049/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 587

Dott. ALDO CECCHERINI

- Presidente - Rep. C-I

Dott. SERGIO DI AMATO

- Rel. Consigliere - Ud. 28/11/2014

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Consigliere - PU

Dott. ANTONIO DIDONE

- Consigliere -

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 8049-2010 proposto da:

(c.f.

),

elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

presso il dott.

rappresentato e difeso dall'avvocato

giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

2014

contro

2033

(c.f.

),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

Fallimentari

presso l'avvocato che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato
giusta procura a margine del
controricorso;

- controricorrente -

contro

- intimato -


avverso la sentenza n. 127/2009 della CORTE
D'APPELLO di GENOVA, depositata il 31/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/11/2014 dal Consigliere Dott. SERGIO
DI AMATO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato con

delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso.



Fallimentari

Ritenuto in fatto e in diritto

- che, con sentenza del 31 gennaio 2009, la Corte di appello di Genova confermava la sentenza in data 28 ottobre 2006 nella parte in cui il Tribunale della stessa città, rigettando le opposizioni a decreto ingiuntivo proposte da _____ e _____ aveva condannato gli opposenti al pagamento in favore di _____ della somma di € 78.878,46= a titolo di residuo corrispettivo della cessione di quote sociali della s.r.l.

secondo quanto risultava dalla scrittura privata del 24 giugno 1998, redatta lo stesso giorno in cui le parti avevano stipulato un atto pubblico di cessione, nel quale si indicava un corrispettivo minore e si affermava che lo stesso era stato interamente versato. In particolare, la Corte di appello, per quanto ancora interessa, osservava che: 1) la clausola della scrittura privata, secondo cui «il mancato pagamento di cinque rate della somma pattuita o di due consecutive» avrebbe prodotto «per il creditore il diritto a richiedere il rimborso delle quote e rientrare in possesso delle stesse», non poteva essere interpretata nel senso che il venditore, in caso di inadempimento delle controparti, avrebbe avuto soltanto la facoltà di richiedere la restituzione delle quote e non anche il pagamento del prezzo. Infatti, la predetta clausola aveva soltanto lo scopo di definire quale tipo di inadempimento avrebbe potuto giustificare la risoluzione

dell'accordo; 2) quanto alla simulazione del prezzo, ritenuta provata dal Tribunale sulla base della scrittura privata del 24 giugno 1998, erano incomprensibili le doglianze del che, da un lato, allegando la mancanza di certezza della data, ne contestava l'operatività e, dall'altro, ne invocava l'applicazione con riferimento alla clausola che disciplinava gli effetti del mancato pagamento delle rate. In ogni caso, poiché la data della scrittura non era stata disconosciuta, la stessa doveva ritenersi redatta nello stesso giorno dell'atto pubblico e ne integrava le pattuizioni;

- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione , deducendo: 1) la violazione degli artt. 1322, 1362, 1366, 1367, 1453, 1525 e 1526 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché il vizio di motivazione poiché la clausola relativa agli effetti del mancato pagamento doveva essere interpretata nel senso che, come consentito all'autonomia delle parti, dettava una deroga al disposto dell'art. 1453 c.c. in tema di risoluzione del contratto per grave inadempimento e imponeva di ricondurre la fattispecie ad una ipotesi di vendita con patto di riservato dominio sui generis; 2) la violazione degli artt. 1998, 2697, 2700, 2721, 2722, 2732 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché il vizio di motivazione poiché la sentenza impugnata aveva attribuito rilevanza, ai fini della simulazione, alla scrittura

privata del 24 giugno 1998 senza considerare che l'efficacia della quietanza recata nell'atto pubblico poteva venire meno solo di fronte alla prova dell'errore e della violenza;

- che resiste con controricorso,
formulando domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, mentre non ha svolto attività
difensiva;

- che il ricorrente ha presentato memoria;

- che il primo motivo è inammissibile laddove pone un quesito di diritto sulla derogabilità dell'art. 1453 c.c. poiché non coglie la *ratio decidendi*, atteso che la Corte di appello non ha affatto negato tale derogabilità, ma ha invece escluso che la clausola invocata possa essere interpretata nel senso invocato dall'odierno ricorrente; il motivo è, poi, inammissibile laddove propone un vizio di motivazione nell'interpretazione della clausola poiché non corredato dal momento di sintesi richiesto dall'art. 366 bis c.p.c., applicabile *ratione temporis*. Restano assorbite ulteriori considerazioni sulla manifesta inconcludenza dei pretesi elementi testuali e logici dedotti dal ricorrente a sostegno di una deroga al principio generale dettato dall'art. 1453 c.c. in tema di scelta, riservata alla parte adempiente, tra azione di adempimento ed azione di risoluzione e risarcimento dei danni;

- che il secondo motivo è manifestamente infondato; invero, la simulazione è possibile anche rispetto ad una quietanza (e plurimis e da ultimo Cass. 22 ottobre 2013, n. 23971) ed incontra i limiti in tema di prova per testimoni e per presunzioni derivanti dagli artt. 1417, 2722 e 2724 c.c. mentre nessun limite è previsto per la controdeklarazione scritta proveniente dalle parti, rispetto alla quale non può porsi alcuna questione di certezza della data poiché la disciplina dettata dall'art. 2704 c.c. riguarda la certezza della data nei confronti dei terzi e non nei confronti delle parti. Del tutto inconferente è, poi, il richiamo dell'art. 2732 in tema di limiti alla revoca della confessione, ipotesi che suppone la corrispondenza della volontà con la dichiarazione e contempla la possibilità, consentendo eccezionalmente la revoca, che la volontà sia viziata da errore o da violenza. Restano assorbite ulteriori considerazioni in ordine alla contraddittorietà della condotta del ricorrente che sull'efficacia della detta scrittura ha fondato la questione proposta con il primo motivo ed in ordine al fatto che la sentenza di appello, proprio sulla base di detta scrittura, ha rigettato la domanda di rivalsa proposta dal nei confronti dell'odierno ricorrente;

- che la domanda di risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. deve essere respinta poiché il controricorrente non ha assolto

l'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari
alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato;

- che le spese seguono la soccombenza e si liquidano
come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso
delle spese di lite liquidate in € 12.200,00=, di cui
200,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CP.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28
novembre 2014.

il cons. estensore

Sergio Di Gennaro

il presidente

[Signature]

